

CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale Regione Trentino-Alto Adige – Trento, 20 ottobre 2008, n. 67

Sussiste colpa grave nell'ipotesi in cui il Presidente di seggio alteri il risultato delle elezioni omettendo prima di vidimare nel corso dello scrutinio le schede ritenute nulle senza contestazione alcuna e procedendo poi, dopo aver già comunicato l'esito del voto, ad una rivalutazione delle schede scrutinate, con diversa attribuzione dei voti ai candidati Sindaco. E' infatti obbligo specifico del Presidente di seggio istruirsi e documentarsi per tempo allo scopo di affrontare con adeguata preparazione qualsivoglia situazione nel corso dello spoglio, senza ricorrere ad interventi esterni, quali quello del responsabile dell'Ufficio elettorale del Comune, forieri di possibile successivo contenzioso elettorale.

Omissis

L'atto di citazione del ... – con il quale la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto nel presente giudizio la Sig.ra ... – espone che, in occasione delle elezioni amministrative, avvenute nel Comune di ... nel maggio del 2000, la predetta ha rivestito l'incarico di Presidente della 2^a Sezione dell'Ufficio elettorale, insediato per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. Nel corso delle operazioni di spoglio e di esame dei voti espressi nella tornata del 28 maggio 2000 - giornata del "ballottaggio"- la medesima ha attuato una condotta palesemente violatoria delle norme dettate in materia elettorale a presidio dell'esigenza di certezza dell'esito delle operazioni di scrutinio dei voti degli elettori. Infatti, secondo quanto risulta dalla ricostruzione dei fatti, operata dal Tribunale di ..., alla Sig.ra ... – in quanto presidente di seggio (e con il coinvolgimento del vice presidente e degli scrutatori) – è stato contestato il reato di cui all'art. 96 del D.P.R. n. 570 del 1960, per avere, con la propria condotta, "alterato il risultato delle elezioni, dapprima omettendo di vidimare nel corso dello spoglio le schede ritenute nulle senza contestazione alcuna e, successivamente, dopo aver già comunicato pubblicamente, alla presenza dei rappresentanti di lista, l'esito delle votazioni, ed in assenza di qualsivoglia verbalizzazione di tale abusiva attività, procedendo ad una rivalutazione delle schede scrutinate, con diversa attribuzione di due voti". Quel Tribunale, pertanto, con detta sentenza, ha condannato l'interessata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 1.000.000 di multa, oltre alle spese processuali, per il reato di cui agli artt. 110 e 81 c. p. e 96 del D.P.R. n.570 del 1960, mandando assolti gli altri imputati "perché il fatto non costituisce reato". In appello, il Giudice di secondo grado, ..., ha confermato tale condanna, avendo riconosciuto esatta la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado.

La Corte di Cassazione, infine, ..., ha respinto l'ulteriore impugnazione confermando le precedenti statuizioni.

Avuto riguardo a detti elementi, la Procura regionale, con invito a dedurre del 12 dicembre 2006, ha contestato all'interessata la sua responsabilità amministrativa/contabile con riferimento sia alle somme corrisposte dall'Amministrazione comunale di ... per il rimborso delle spese legali di difesa (sopportate dai componenti del seggio elettorale mandati assolti) sia, quale danno *da disservizio*, alle spese di funzionamento del seggio stesso sia, infine, al danno *all'immagine* prodotto con il suddetto comportamento.

Omissis

la Procura ha rappresentato l'assoluta carenza di elementi idonei ad indurre una ipotesi di concorso nella responsabilità amministrativa anche a carico degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Omissis

Sulla base delle valutazioni conseguite in tutti i gradi del giudizio penale (all'esito del quale è stato sanzionato il comportamento dell'interessata come finalizzato ad alterare il risultato di quelle consultazioni elettorali, così integrante il reato di cui all'art. 96 del D.P.R. n. 570 del 1960) e dall'esame delle altre fonti di prova documentale, la stessa Procura ha ravvisato, quindi, la sussistenza di inequivocabili elementi per affermare che costei ha agito "in modo tale da assegnare al candidato X una scheda originariamente nulla nonché una scheda originariamente attribuita al candidato Y, così provocando inconciliabilità dei dati numerici desumibili dalle tabelle di scrutinio, rispetto a quelli riportati dai verbali delle operazioni elettorali e, soprattutto, alterando in tal modo il risultato complessivo delle elezioni, che vedevano vincitore il candidato sindaco (uscente) X (con voti 1278) sul candidato sindaco Y (con voti 1277)". Un comportamento che ha costituito il presupposto delle conseguenze dannose ricadute sull'Amministrazione comunale di ..., poiché il coinvolgimento degli altri componenti del seggio elettorale è sfociato nell'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato": con il conseguente rimborso delle spese legali, da loro sopportate, in quanto chiamati in giudizio solo a causa della condotta delittuosa accertata in capo al Presidente del seggio.

Omissis

La Procura ha rappresentato, inoltre, che, nella fattispecie, il corretto funzionamento del seggio non si è realizzato ma, al contrario, vi è stato un vero e proprio "disservizio", foriero di molteplici conseguenze negative per l'Amministrazione

comunale di ..., quali *"i contenziosi penali ed amministrativi relativi alle illegittimità derivate negli esiti delle votazioni"*. Altro dato pregiudizievole è costituito dal *"danno all'immagine"*, prodotto tanto dal notevole risalto dato alla vicenda dalla stampa quanto *"anche nella "parallela" fattispecie di danno erariale derivata dai molteplici contenziosi amministrativi in materia elettorale subiti dall'Amministrazione comunale di ..., oggetto di specifica indagine, che vede nelle sopra descritte irregolarità delle operazioni elettorali il presupposto logico di successivi eventi dannosi"*. Questo danno è stato dalla Procura provvisoriamente quantificato in **€. 6.000,00** *"secondo una valutazione equitativa (invero, piuttosto prudente), corrispondente, all'incirca, al 25% della componente patrimoniale"*.

Dalla somma di tutti i surriferiti addendi ... l'importo dovuto dalla convenuta, a titolo risarcitorio, ammonta a complessivi **€. 31.778,22 (trentunomilasettecentosettantotto/22)** da maggiorare sia con la rivalutazione monetaria sia con gli interessi legali.

Omissis

la difesa - ... - ha prospettato l'inesistenza del nesso di causalità necessario e sufficiente tra la condotta della convenuta ed il danno subito dall'Amministrazione per il rimborso delle spese legali riferite agli altri componenti.

Omissis

Detto comportamento, ha integrato le addebitate condotte oggettive da cui è derivata l'incriminazione operata dalla stessa Procura; senza *"l'intervento invasivo, scorretto e improprio, ma determinante, del ..., peraltro autorevole dirigente del Servizio elettorale"*, non vi sarebbe stata la condotta della Sig.ra ... la quale, alla prima esperienza presso un seggio elettorale, si è invece completamente affidata alla competenza del funzionario predetto, *"vero artefice del pasticcio procedurale in questione"*. La medesima, infatti, ha seguito il predetto funzionario negli uffici comunali presso cui ha ricevuto analoghi affidamenti da parte di *"un'esperta degli uffici regionali"*, del presidente del seggio n. 1 e di uno scrutatore del seggio n. 3. Il che, secondo la difesa, dimostrerebbe che l'interessata si è comportata *"in perfetta buona fede"* ed è stata *"indotta in un errore procedurale dal Dirigente ..."*. Ragion per cui il comportamento della ... assume indubbia minore gravità consistendo in *"una irregolarità procedurale, sotto il profilo elettorale irrilevante"*.

Omissis

Nel corso dell'udienza dibattimentale del **30 ottobre 2007**, le parti hanno confermato le rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente. In tale circostanza il Collegio - non potendo escludersene, allo stato degli atti, l'eventuale responsabilità per colpa grave (ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20) - ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio tanto con riferimento alla posizione dei restanti componenti del seggio elettorale quanto in ordine alla posizione del Sig. ..., responsabile dell'Ufficio anagrafe ed elettorale del Comune di ...

Omissis

1 - Con il presente giudizio, questo Collegio - tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (come integrata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543) - è chiamato a pronunciarsi sul comportamento tenuto dalla Sig.ra ..., Presidente della 2^a sezione di seggio elettorale presso il Comune di ..., nel corso delle operazioni di voto e di scrutinio, svoltesi il 28 maggio 2000 (giornata del "ballottaggio") per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Alla predetta convenuta la Procura regionale addebita, infatti, di essere incorsa, con la propria condotta, nella violazione delle norme in materia elettorale, dettate a presidio dell'esigenza di certezza circa l'esito delle operazioni di scrutinio dei voti. E ciò in base a quanto si desume dalla sentenza n. 48 del 3/30 aprile 2001, passata in giudicato, con cui il Tribunale di ... ha riconosciuto l'interessata colpevole del reato previsto dagli artt. 110 e 81 c. p. e dall'art. 96 del D.P.R. n. 570 del 1960, per avere *"alterato il risultato delle elezioni, dapprima omettendo di vidimare nel corso dello spoglio le schede ritenute nulle senza contestazione alcuna e, successivamente, dopo aver già comunicato pubblicamente, alla presenza dei rappresentanti di lista, l'esito delle votazioni, ed in assenza di qualsivoglia verbalizzazione di tale abusiva attività, procedendo ad una rivalutazione delle schede scrutinate, con diversa attribuzione di due voti"*; reato per cui la medesima è stata condannata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 1.000.000 (unmilione) di multa, oltre alle spese processuali, con assoluzione degli altri imputati *"perché il fatto non costituisce reato"*.

Omissis

in funzione dell'accertamento della illiceità del comportamento della ... come causativo di danno erariale, il Collegio stesso si ritiene legittimato a prendere le mosse dagli elementi conoscitivi acquisiti nella pregressa sede penale; in ciò supportato dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le prove ivi formatesi possono essere utilizzate nel giudizio di responsabilità amministrativa/contabile per essere oggetto di autonoma valutazione da parte di quel Giudice (v. sentenza Sez. Giur. Lazio, n. 1542 del 2006 e sentenze di questa stessa Sezione n. 27 e 38 del 2007 e n.2 del 2008).

Omissis

4 - Passando al **merito** della vicenda, l'approfondito esame delle risultanze probatorie acquisite nell'istruttoria

penale (attraverso i vari strumenti all'uopo apprestati e del cui supporto il Collegio intende avvalersi, nella presente fattispecie), pone previamente in evidenza, in termini del tutto inequivocabili, che, dal raffronto tra i dati contenuti nel "verbale delle operazioni elettorali" con quelli riportati nelle tabelle di scrutinio - entrambi riferiti al predetto seggio n. 2 - non vi è necessaria rispondenza atteso che, a fronte di un numero di elettori effettivamente votanti (pari a 885), le tabelle di scrutinio riportano una consistenza complessiva di due voti in più (cioè 887), così articolata: voti 456 al candidato Y; voti 416 al candidato X; 12 schede nulle e 3 schede bianche.

La ricostruzione dei fatti, operata in sede penale - peraltro, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese da soggetti diversi dai componenti del seggio elettorale - consente di accertare "che le operazioni di spoglio del seggio 2) sono terminate verso le ore 8,40 del 29 maggio (2000) con la comunicazione da parte del presidente di seggio Sig.ra ... dei risultati ai rappresentanti di lista presenti, risultati che davano un vantaggio di 42 voti al candidato sindaco Y rispetto al candidato sindaco X (856 (rectius 456) voti contro 814 (rectius 414), 12 schede nulle e tre schede bianche; che non vi era stata alcuna scheda contestata; che le schede ritenute nulle e quelle bianche non erano state immediatamente vidimate da due componenti del seggio ma semplicemente accantonate; che in base ai risultati degli altri due seggi - resi noti verso le 8,30 quanto al seggio 1) e verso le 9/9,30 quanto al seggio nr 3) - il candidato sindaco Y risultava vincitore per un voto (omissis); che verso le 10 si apprendeva che il risultato del voto era cambiato e ciò in quanto il seggio n. 2 aveva riesaminato le schede ed attribuito due voti in più al candidato sindaco X, che diveniva quindi vincitore per un voto."

La surriportata ricostruzione dei fatti resta in seguito sostanzialmente confermata da tutti gli imputati, con eccezione solo della Sig.ra ...

Risulta, altresì, che il segretario del seggio, Sig. ..., a sua volta, nell'interrogatorio reso al P.M. in data 20 ottobre 2000, ha riferito che: a) le operazioni di spoglio delle schede si erano effettivamente concluse verso le ore 8,30 del 29 maggio 2000; b) non vi erano state schede contestate; c) le schede ritenute nulle "furono messe in un contenitore separato rispetto a quelle valide, ma non vennero sottoscritte dal presidente e da uno scrutatore". Risulta ancora, sempre a detta del predetto segretario, che, mentre i componenti del seggio si accingevano a predisporre gli adempimenti burocratici per l'invio dei plichi, era venuto presso il seggio il funzionario comunale ..., il quale, "dopo aver chiesto alla Sig.ra ... se vi erano stati problemi nell'assegnazione delle schede, prese a guardare il plico delle schede nulle e a dire che due schede erano state considerate tali erroneamente, visto e considerato che negli altri seggi schede analoghe erano state ritenute valide; che la Sig.ra... si allontanò dal seggio dicendo che andava a chiedere consiglio; che, nel frattempo, entrò nel seggio il sig. ..., presidente dell'ufficio elettorale e del seggio n. 1, il quale concordava con l'opinione del ... circa la validità di una delle due schede, mentre esprimeva il parere che l'altra fosse nulla; che la Sig.ra ... tornò poco dopo dicendo di essersi messa in contatto con tale dott.ssa ... dell'Ufficio elettorale della Regione che le aveva dato assicurazioni circa la possibilità di riesaminare le due schede su cui il ... aveva espresso dubbi; che le due schede vennero quindi assegnate al candidato X senza richiamare per decisione della Sig.ra ... i rappresentanti di lista; che la Sig.ra ... gli disse di predisporre il verbale con i nuovi dati senza preoccuparsi dei prospetti di scrutinio che a suo dire non avevano alcun valore; che fu la Sig.ra ... ad apporre le due ulteriori crocette a favore del candidato X sui due prospetti di scrutinio; che un ulteriore conteggio delle schede aveva permesso di accertare che al candidato Y era stato attribuito un voto di troppo e che la Sig.ra ... si era incaricata di correggere il verbale di scrutinio".

Le suddette affermazioni sono confermate dagli altri componenti del seggio con proprie lettere inviate al P.M. in date comprese fra il 10 ed il 13 novembre 2000.

Va, infine, sottolineato - quale elemento particolarmente significativo - che nel verbale è indicata come ora di chiusura delle operazioni del seggio n. 2 quella delle ore 10,40 mentre, in sentenza, si afferma che "è assolutamente pacifico in causa che le operazioni di spoglio e la proclamazione del risultato avvennero ben prima delle ore 9", come assodato in base alle surriportate prove testimoniali.

4.1 -Trasfondendo, pertanto, nella presente fattispecie, tutti gli elementi probatori innanzi esposti, il Collegio ritiene di disporre di affidabili elementi di valutazione per affermare, anzitutto, che, alla luce delle suindicate acquisizioni ed avuto riguardo alla comunicazione dd. 25 marzo 2008 della Procura regionale, è venuta meno la necessità di mantenere ferma, nei confronti di essa, la richiesta di integrazione del contraddittorio contenuta nella precedente ordinanza a verbale dell'udienza del 30 ottobre 2007; le risultanze probatorie ora, complessivamente, possedute sul versante della specifica dinamica dei fatti e dei comportamenti dei soggetti interessati, inducono infatti a configurare - a carico di costoro - un grado di responsabilità limitato alla *colpa lieve* (come tale non soggetta a *vocatio* nel giudizio di responsabilità) considerata anche l'ininfluente partecipazione dei medesimi ai lavori elettorali, oggetto della presente contestazione, e la circostanza che costoro furono chiamati in giudizio non dalla convenuta bensì dal Pubblico Ministero per specifico obbligo giuridico.

A identiche conclusioni deve pervenirsi circa la posizione del funzionario comunale Sig. ..., nei cui confronti il P.M. penale - al quale il Tribunale di ..., con la sentenza di primo grado, aveva rimesso gli atti per valutare la sua posizione nella vicenda - ha chiesto l'archiviazione del procedimento, non potendo configurarsi reato alcuno per insussistenza

del dolo.

In ragione di quanto innanzi precisato, il Collegio ritiene sussistenti le condizioni per definire la posizione della Sig.ra ... tenendo presente, comunque, che assume indubbia preminenza (se non, addirittura, aspetto assorbente ed esaustivo) la valutazione del comportamento della medesima la quale, appunto perché presidente di seggio elettorale, rivestiva indubbio ruolo di protagonista nella conduzione ed assunzione delle decisioni riguardanti le relative operazioni per le quali era chiamata ad agire in assoluta autonomia. E ciò è tanto vero che la chiamata all'espletamento di così delicate funzioni è riservata, dalle disposizioni in materia, a cittadini in possesso di determinati requisiti culturali e professionali.

Conclude sostenendo che la responsabilità di quanto occorso nella vicenda *de qua* non può - in punto di mero fatto - non essere addebitato esclusivamente alla convenuta proprio in ragione della posizione di presidente del seggio elettorale, alla medesima conferita e riconosciuta dall'ordinamento, con le connesse e peculiari funzioni di specifica competenza.

4.2 – Circa la connotazione dell'**elemento psicologico**, tipico della responsabilità amministrativa, il Collegio - adeguatamente ponderate le componenti che, nell'insieme, hanno concorso a caratterizzare la presente fattispecie - ritiene di affermare che un ruolo fortemente rilevante, se non determinante, è da attribuire alla inesperienza dell'interessata la quale (secondo quanto attestato dal suo difensore) affrontava per la prima volta l'espletamento di un così delicato incarico; circostanza già *ex se* meritevole di considerazione ma che, a maggior ragione, assume ulteriore valenza se si ha riguardo al particolare contesto nel quale la Sig.ra ... si è trovata ad agire, ossia una competizione locale assai agguerrita e dagli esiti oltremodo incerti. E' su questo particolare sfondo, perciò, che dev'essere incastonato - e realisticamente valutato - il complessivo *modus agendi* della Sig.ra ..., *ex se* permeato da perplessità ed incertezze, aggravato dall'indebito ricorso ai suggerimenti, valutazioni e giudizi di terzi, accogliendoli con piena fiducia (ovvero ad essi affidandosi senza remore) nella presunzione che provenissero da soggetti ritenuti più esperti ed autorevoli. Un non condivisibile atteggiamento, dunque e per così dire, quasi di passiva subordinazione e/o di sudditanza psicologica, manifestato per la soluzione dei particolari problemi e relativi dubbi, insorti nel corso delle finali operazioni elettorali, peraltro peggiorato dall'ingerenza di altri soggetti, *ad hoc* non legittimati, causativa di maggior confusione e disorientamento: intromissione indebita che si sarebbe dovuta tempestivamente bloccare con la necessaria fermezza.

In ragione di quanto precede e tenuto anche conto degli argomenti difensivi, il Collegio ravvisa *colpa grave*, in ordine al comportamento complessivamente assunto nella fattispecie dalla convenuta.

Giova richiamare, in proposito, la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Corte dei conti secondo cui, non essendo possibile configurare un generale criterio di valutazione della *colpa grave*, occorre far riferimento - oltre al rilevante grado di negligenza, di imprudenza o di imperizia nonché alla superficialità e leggerezza del comportamento - "*al grado di anomalia e di incompatibilità dei comportamenti concreti rispetto agli schemi normativi astratti, ivi compreso il dovere di svolgere i propri compiti con il massimo di lealtà e diligenza, dovendosi in particolare esaminare il concreto atteggiarsi dell'agente, calato nella contestualità del momento, nei fini del suo agire quali desumibili da indici di presunzione di esperienza, perizia e buon senso, nel grado di prevedibilità di eventi dannosi e nella quota di esigibilità, anche alla stregua di altri doveri e fini pubblici da seguire, della norma infranta*" (Sez. Giur. Toscana, sent. 02/11/2005, n. 647). Detto grado di colpa, infatti, consiste in una "*inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento*" (Sez. Giur. Calabria, sent. 01/07/2005, n. 763) in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l'evento dannoso: "*di guisa che il giudizio di riprovevolezza della condotta venga in definitiva ad essere basato su un quid pluris rispetto ai parametri di cui agli artt. 43 cod. pen. e 1176 cod. civ.*" (Sezioni Riunite, sent. 10/06/1997, n. 56).

Nella fattispecie in esame, è evidente un comportamento - da parte del Presidente del seggio elettorale - concretatosi nella violazione dei doveri di imparzialità, legittimità e buon andamento e, quindi, per così dire, non solo disinvolto ma sintomatico di imperizia della funzione pubblica esercitata e pregiudizievole al prestigio dell'ufficio ricoperto; era, invece, specifico obbligo della Sig.ra ... istruirsi e documentarsi per tempo, allo scopo di affrontare con informata ed adeguata preparazione qualsiasi prevedibile situazione anche ad evitare interventi ambigui e/o forieri di possibile contenzioso.

5. Il Procuratore regionale prospetta anche il **danno all'immagine**, prodotto tanto dal notevole risalto dato alla vicenda dalla stampa quanto anche dai molteplici contenziosi amministrativi in materia elettorale subiti dall'Amministrazione comunale di ...: questo danno è stato provvisoriamente quantificato in **€. 6.000,00**, secondo una prudente valutazione equitativa (circa il 25% della componente patrimoniale).

Al riguardo il Collegio - con riferimento a consolidati precedenti giurisprudenziali in materia - ritiene che *non* possa escludersi un certo detrimento del prestigio dell'ufficio cui la Sig.ra ... era preposta, anche in relazione alla amplificazione della notizia (*clamor fori*) da parte dei mass-media, idonea per la sua intrinseca natura a screditare,

ancorché in ambito locale, la pubblica Amministrazione (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, 25 gennaio 2006, n.109; Sez. giur. Friuli – Venezia Giulia, 28 aprile 2006, n. 228). La fondatezza della specifica richiesta della Procura attrice si basa, pertanto, sulla censurabile condotta della convenuta in contrasto, soprattutto, con i relativi doveri del Presidente del seggio elettorale; fatto, di per sé, idoneo a minare la fiducia dei cittadini e a ledere gli interessi dell'Amministrazione. La circostanza che detto danno è "suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso" (come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 98 del 4 aprile 2000), nell'ambito della essenziale patrimonialità dell'azione risarcitoria, non include, tuttavia, il riferimento ad una spesa effettivamente sostenuta bensì, come pacificamente asserito dalla giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, Sez. 1^a centrale di appello, sent. n. 378 del 17 novembre 2005; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 1305/02/R del 20 giugno 2002 e n. 1696/02/R del 30 settembre 2002), a quella "necessaria" al ristabilimento dell'immagine violata.

Omissis

il Collegio ritiene che nella vicenda occorre, comunque, tener conto del già segnalato fattore "inesperienza" della predetta convenuta. Pertanto, sussistono le condizioni soggettive perché il Collegio faccia uso - nei limiti fissati dalla legge - della facoltà di riduzione dell'addebito, espressamente contemplata dall'art. 52 del T.U. 12 luglio 1934, n.1214 e dall'art. 1 *bis* della legge n. 20 del 1994 (come modificato dal d.l. n. 543 del 1996, convertito con legge n. 639 del 1996).

Omissis

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il ..., respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

CONDANNA

la Sig.ra ..., al pagamento, in favore del Comune di ..., della somma di **€ 13.000,00** (diconsi: **euro tredicimila/00**), comprensiva della rivalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Omissis